



Direzione Regionale: AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Decreto del Presidente (con Firma Digitale)

N. T00030 del 05/03/2022

Proposta n. 9449 del 05/03/2022

Oggetto:

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.872 del 4 marzo 2022, "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina". Istituzione dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza.

Estensore

LANDOLFO LUCA MARIA

_____ firma elettronica _____

Responsabile del Procedimento

ABRUSCI STEFANIA

_____ firma elettronica _____

Il Dirigente d'Area

AD INTERIM C. TULUMELLO

_____ firma digitale _____

Il Direttore Regionale

C. TULUMELLO

_____ firma digitale _____

Oggetto: Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.872 del 4 marzo 2022, *“Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina”*. Istituzione dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza.

Il Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario Delegato

VISTI :

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 concernente “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, “Codice della Protezione Civile”, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
- la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, recante “Sistema integrato regionale di Protezione Civile. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”, e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione Europea assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell'area;
- gli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile e che, in pari data, la citata richiesta è stata integrata individuando ulteriori tipologie di beni connessi con l'evoluzione della situazione e per finalità di primo soccorso;
- l'aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato il repentino incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione interessata;
- l'intervento militare nel citato territorio, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta determinando un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio nell'Unione europea;

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante ‘Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario’;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire con tempestività, nell'ambito del coordinamento dell'Unione Europea, ogni forma necessaria di soccorso ed assistenza sul territorio nazionale alla popolazione ucraina colpita dagli accadimenti in rassegna;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e

assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

VISTO il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina";

VISTO il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" che ha previsto, tra l'altro, all'art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 Marzo 2022 recante "*Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina*";

PRESO ATTO che l'art. 2 comma 1 della citata Ordinanza 872/2022 recita "*I Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a coordinare l'organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nel quadro di un piano di distribuzione nazionale, in relazione:*

- a) *alla definizione logistica per il trasporto di persone, anche mediante idonei mezzi speciali ove necessario in considerazione delle condizioni personali rilevate, limitatamente al territorio di competenza e qualora le Regioni e Province Autonome ne siano provvisti;*
- b) *alle soluzioni urgenti di alloggio ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale;*
- c) *all'assistenza sanitaria nei riguardi di persone;*
- d) *all'assistenza immediata degli ingressi nelle regioni di confine."*

CONSIDERATO che la suddetta Ordinanza n.872/2022, all'art. 2, comma 2, prevede che per le citate finalità di coordinamento ed attuazione, i Commissari delegati e le Province autonome operano nell'ambito delle forme di coordinamento con gli enti locali le Prefetture – Uffici territoriali del Governo già previsti ai sensi delle rispettive normative di protezione civile, ovvero, ove mancanti, istituendo appositi comitati, da loro presieduti, all'interno dei quali sono presenti i rappresentanti dei soggetti suindicati nonché delle strutture operative dei sistemi regionali di protezione civile e dei gestori dei servizi pubblici;

RITENUTO che la peculiarità del contesto emergenziale, e l'eterogeneità degli ambiti disciplinari coinvolti, richiedano la costituzione di una specifica struttura di coordinamento che operi in modo efficace al fine di recepire ed affrontare le esigenze connesse all'accoglienza della popolazione ucraina;

RILEVATO, altresì, che la citata Ordinanza n.872/2022, all'art. 4, comma 1, prevede che il Commissario delegato possa individuare uno o più soggetti attuatori in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della citata Ordinanza n.872/2022, per fronteggiare gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle attività di cui all'art.2 comma 1 della

richiamata Ordinanza è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario delegato o ad uno dei soggetti attuatori da lui individuato;

DECRETA

Art. 1

Istituzione dell'Unità di Crisi Regionale per l'emergenza legata all'accoglienza della popolazione Ucraina.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 è istituita l'Unità di Crisi Regionale per l'emergenza legata all'accoglienza della popolazione Ucraina.
2. L'Unità di Crisi di cui al comma 1 è così composta:
 - a) Commissario delegato - Presidente della Regione del Lazio, o suo delegato, che la presiede;
 - b) Sindaco di Roma Capitale o suo delegato;
 - c) Prefetto di Roma o suo delegato;
 - d) Questore di Roma o suo delegato;
 - e) Direttore Generale della Giunta Regionale del Lazio o suo delegato;
 - f) Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile o suo delegato;
 - g) Direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria del Lazio o suo delegato;
 - h) Direttore della Direzione Inclusione Sociale della Regione Lazio o suo delegato;
 - i) Direttore della Direzione Infrastrutture e Mobilità della Regione Lazio o suo delegato;
 - j) Presidente ANCI Lazio o suo delegato;
 - k) Direttore dell'ARES 118 o suo delegato;
 - l) Presidente del Comitato Tecnico Consultivo del Volontariato di protezione civile della Regione Lazio o suo delegato.

Il Commissario delegato, qualora ne ravvisi l'esigenza, potrà invitare a partecipare soggetti e/o amministrazioni diverse in ragione delle specifiche esigenze.
3. L'Unità di Crisi di cui al presente articolo provvede a recepire e valutare le esigenze di accoglienza della popolazione ucraina, a coordinare le attività delle diverse componenti e stabilire i relativi flussi di comunicazione in relazione alle specifiche competenze di ciascuna, con particolare riferimento:
 - a) alla definizione logistica per il trasporto di persone, a cura del sistema regionale di protezione civile, anche mediante idonei mezzi speciali ove necessario in considerazione delle condizioni personali rilevate, limitatamente al territorio di competenza e qualora ne sia provvisto;
 - b) alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale;
 - c) all'assistenza sanitaria nei riguardi di persone;
 - d) all'assistenza socio formativa al fine di garantire la continuità didattica.

4. Il Commissario delegato si avvale dell'Agazia Regionale di protezione civile della Regione Lazio per la convocazione delle sedute dell'Unità di Crisi nonché per l'infrastruttura informatica finalizzata a consentire lo svolgimento delle sedute in modalità videoconferenza.
5. Nessun compenso, indennità o rimborso sono dovuti ai componenti dell'Unità di Crisi che operano a titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni previste dalle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile.

Art. 2

Nomina dei soggetti attuatori

1. Per una più efficace attuazione degli interventi e delle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.872/2022 sono nominati i seguenti soggetti attuatori:
 - a) Direttore dell'Agazia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio per le attività di accoglienza e alloggio temporaneo della popolazione ucraina;
 - b) Direttore della Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio per le attività di assistenza sanitaria della popolazione ucraina
 - c) Direttore della Direzione Inclusione Sociale della Regione Lazio per le attività di sostegno socio-assistenziale della popolazione ucraina in regime di accoglienza e alloggio temporaneo e per il raccordo con i Comuni in relazione a tale specifico ambito;
 - d) Direttore della Direzione Bilancio, Patrimonio e Governo Societario per l'apertura e gestione della contabilità speciale da attivarsi ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'Ordinanza n. 872/2022;
2. I soggetti attuatori operano a titolo gratuito e agli stessi non è dovuto nessun compenso, indennità o rimborso, fatto salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni previste dalle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Presidente
Nicola Zingaretti